

Nel caso di pronuncia di annullamento, in s.g., con sentenza parziale, del provvedimento di esclusione da una gara pubblica di un'offerta potenzialmente anomala, prima di provvedere sulla successiva domanda di risarcimento del danno, in forma specifica, avanzata dalla ricorrente vittoriosa, è opportuno acquisire precisazioni sullo stato del procedimento, nonché specifiche notizie relativamente alla consegna dei lavori e all'eventuale inizio dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 205/2000, va esclusa la possibilità di accordare il risarcimento del danno in forma specifica mediante reintegrazione, nel caso in cui, in sede di annullamento in s.g. dell'appalto e, in disparte le indicazioni fornite dalla parte istante in sede processuale, risulti verosimile che le prestazioni oggetto del contratto siano state in parte già rese dall'impresa illegittimamente risultata aggiudicataria. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 205/2000, va esclusa la possibilità di accordare il risarcimento del danno in forma specifica mediante reintegrazione, nel caso in cui, in sede di annullamento in s.g. dell'appalto e, in disparte le indicazioni fornite dalla parte istante in sede processuale, risulti che la particolare natura dei lavori induce a ritenere che l'inizio della realizzazione precluda la possibilità di procedere all'aggiudicazione in favore dell'impresa illegittimamente esclusa. Va esclusa la possibilità di accordare il risarcimento del danno in forma specifica mediante reintegrazione, in caso di pronuncia di annullamento, in s.g., del provvedimento di esclusione da una gara pubblica di un'offerta potenzialmente anomala, in quanto la reintegrazione in forma specifica deve essere intesa come istituto speciale del diritto processuale amministrativo, in cui l'eccessiva onerosità considerata dall'art. 2058 c.c., muta veste e deve valutarsi alla stregua di eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 205/2000, va accolta la richiesta di risarcimento del danno - avanzata in via subordinata rispetto a quella in forma specifica - nel caso di annullamento, in s.g., dei provvedimenti di illegittima aggiudicazione dell'appalto, e nel caso in cui non sia più possibile accordare la reintegrazione in forma specifica. In tale ipotesi, la quantificazione va ricondotta alla previsione dell'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 alla F., che, stabilendo la percentuale (10%) del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte del committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'amministrazione. Nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione medesima per inadempimento, tale criterio può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore.